

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Applicazione dell'imposta ai non residenti

03

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Avviso di accertamento - Esecutività

04

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo

AGEVOLAZIONI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

06

LAVORO SUBORDINATO - Diritti e doveri del lavoratore

07

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

08

Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Applicazione dell'imposta ai non residenti - Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti - Inapplicabilità della participation exemption - Illegittimità (Cass. 19.7.2023 n. 21261)

La sentenza della Corte di Cassazione 19.7.2023 n. [21261](#) ha stabilito che le plusvalenze realizzate da una società non residente (nel caso di specie residente in Francia) a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana, ove imponibili in Italia, devono scontare il medesimo carico impositivo di quello ritratto da una società residente che opera la medesima cessione.

La disparità di trattamento risulta, infatti, contraria alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali stabilite dagli artt. 49 e 63 del TFUE.

Plusvalenza su partecipazioni realizzata da soggetti non residenti

Quando una società italiana cede una partecipazione in un'altra società italiana e ha titolo a beneficiare della *participation exemption*, il carico fiscale è pari al 24% sul 5% del provento. Qualora la cessione fosse effettuata da una società non residente senza stabile organizzazione italiana, sarebbe dovuta in Italia l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 461/97: ne consegue, quindi, il determinarsi di un livello di imposizione significativamente più elevato, il quale non risulta giustificato e deve quindi essere rimborsato, per la differenza, al cedente.

Con riferimento al caso analizzato, la Cassazione riscontra una disparità di trattamento la cui inammissibilità muove dagli stessi presupposti che hanno determinato la censura della normativa italiana sui dividendi da parte della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 19.11.2009 relativa alla causa C-540/07.

Inoltre, si afferma che le restrizioni al diritto comunitario non possono, di per sé, essere risolte con il ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, e in particolare con l'accreditamento, da parte della Francia, delle imposte pagate in Italia sul medesimo reddito. Infatti:

- sotto un profilo fattuale, il recupero delle imposte estere può essere non totale, ma parziale (ciò avviene spesso per le plusvalenze, se esse concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito nello Stato di residenza del cedente);
- da un punto di vista più strettamente giuridico, l'eliminazione delle disparità di trattamento non giustificate tra società italiane ed europee si pone su un piano diverso rispetto a quello della riduzione o dell'eliminazione della doppia imposizione, a cui sono invece deputate le Convenzioni.

Ambito di applicazione

In via ordinaria, le Convenzioni stipulate dall'Italia prevedono la tassazione esclusiva delle plusvalenze su partecipazioni nello Stato di residenza del cedente. Ad esempio, le società inglesi, tedesche e spagnole che cedono partecipazioni in società italiane, se in possesso dei requisiti per fare valere i rispettivi Trattati, non sono interessate dai principi della sentenza, non essendovi tassazione in Italia del reddito.

Questa pronuncia riguarda, quindi, le società residenti in Stati le cui Convenzioni con l'Italia accordano all'Italia il potere di tassazione concorrente per le partecipazioni "rilevanti" (es. 25% per Francia, Cina, Corea del Sud, 10% per Israele, ecc.). Al riguardo, si segnala che, ad eccezione della Francia, si tratta di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

art. 151 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 5 DLgs. 21.11.1997 n. 461

art. 87 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2023 - "Participation exemption per le società estere" - Odetto - Sanna

Cass. 19.7.2023 n. 21261

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Avviso di accertamento - Esecutività - Avviso di presa in carico - Impugnabilità (Cass. 19.7.2023 n. 21254)

Con la sentenza 19.7.2023 n. [21254](#), la Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso contro l'avviso di presa in carico per far valere l'omessa notifica dell'accertamento esecutivo.

Infatti, ben può accadere che, a causa di una irregolare notifica dell'accertamento esecutivo, il contribuente venga a conoscenza della pretesa solo quando riceve la nota di presa in carico.

Sebbene l'atto non sia espressamente annoverato nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'[art. 19](#) del DLgs. 546/92, esso è impugnabile solo ove "sia il primo atto con cui si manifesta palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto".

In questo caso, infatti, può essere paragonato sul piano sostanziale ad una intimazione di pagamento.

Rimane un atto non impugnabile a mero contenuto informativo ove non sia il primo atto con cui si manifesta la pretesa tributaria in quanto non avrebbe capacità di determinare una lesione alla sfera del contribuente: ammettere la ricorribilità significherebbe legittimare la retrodatazione dell'interesse ad agire.

Inquadramento normativo

Con l'[art. 29](#) del DL 78/2010 gli accertamenti emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP, sono esecutivi significando che l'accertamento è già titolo esecutivo in quanto contiene anche l'intimazione ad adempiere, sicché la pretesa tributaria contenuta può essere escussa mediante la riscossione forzata (intimazione di pagamento, misure cautelari o pignoramento).

Decorso, infatti, il termine utile per la proposizione del ricorso e ulteriori trenta giorni dal termine (in sostanza 90 giorni dalla notifica), le somme vengono affidate "in carico" all'agente della riscossione che si limita ad una mera informativa di aver preso in carico le somme dovute.

Profili analoghi all'estratto di ruolo

Le argomentazioni alla base della pronuncia in argomento paiono ricalcare quelle che adottarono le Sezioni Unite in tema di ricorso in occasione del c.d. estratto di ruolo (Cass. SS.UU. 2.10.2015 n. [19704](#)), che ne ammisero la sua impugnazione per eccepire la mancata ricezione della prodromica cartella di pagamento.

Si ricordi al riguardo che il DL [146/2021](#) ha modificato l'[art. 12](#) del DPR 602/73 inibendo del tutto la possibilità di detta impugnazione relegata oggi a ipotesi circoscritte.

La modifica si applica non solo dai ricorsi notificati dal 21.12.2021, ma secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità essa ha efficacia retroattiva ai processi pendenti (Cass. SS.UU. 6.9.2022 n. [26283](#)).

La questione è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale per effetto del rinvio sia della C.G.T. I Napoli del [23.1.2023 n. 515/37/23](#), sia del Giudice di pace di Napoli con l'ordinanza n. 492/7/23 del [3.2.2023](#), che hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 12](#) co. 4-*bis* del DPR 602/73, con riferimento agli [artt. 3](#) e [24](#) Cost.

Effetti

Il principio statuito nella sentenza in argomento espresso per la prima volta dalla Suprema Corte di Cassazione, per quanto ci consta, consente al contribuente di ottenere una tutela anticipatoria potendo esso impugnare immediatamente la nota di presa in carico ovvero l'accertamento esecutivo, per eccepire la sua mancata notifica, senza attendere la notifica di un atto successivo.

art. 29 DL 31.5.2010 n. 78

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2023 - "Impugnabile la nota di presa in carico non preceduta dall'accertamento esecutivo" - Amato

Cass. 19.7.2023 n. 21254

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Accertamento esecutivo" - Cissello

A. Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Estratto di ruolo" - Cissello A.

TRIBUTI LOCALI

[IRAP - Presupposto oggettivo - Autonomia organizzazione - Medico che si avvale di un audiometrista e attore facente parte di un trio comico - Esclusione da imposizione - Condizioni \(Cass. 18.7.2023 n. 20859 e 19.7.2023 n. 21338\)](#)

Con le ordinanze 18.7.2023 n. [20859](#) e 19.7.2023 n. [21338](#), la Cassazione è tornata ad occuparsi delle condizioni che consentono di ritenere insussistente, in capo agli esercenti arti e professioni, un'autonomia organizzazione e il conseguente esonero da IRAP.

Si ricorda che, per il presente, la questione ha perso rilevanza pratica, perché, dal 2022, indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti ([art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021, legge di bilancio 2022):

- attività commerciali (ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);

- arti e professioni (ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Però, i principi espressi dalle pronunce in commento appaiono interessanti per i contenziosi in corso.

Medico del lavoro che collabora con un audiometrista

Nel caso oggetto di giudizio dell'ordinanza [20859/2023](#), un medico convenzionato con il SSN e con la locale AUSL svolgeva altresì la libera professione di medico del lavoro. Per quest'ultima attività, si avvaleva di beni strumentali "minimi ed indispensabili" e della collaborazione di un'impiegata (priva di qualifica specifica), deputata alla gestione dei pazienti, della clientela e della segreteria, nonché di un tecnico audiometrista.

Ribaltando le conclusioni dei giudici di secondo grado, la Suprema Corte esclude che l'utilizzo, da parte di un medico del lavoro, della prestazione professionale di un audiometrista integri, di per sé, i presupposti per l'applicazione dell'IRAP.

Infatti, l'elaborato, ottenuto a mezzo dell'attività del tecnico, per le sue caratteristiche intrinseche, non integra la prestazione professionale del contribuente, ma è funzionale solo all'acquisizione di un indispensabile dato diagnostico, per di più, del tutto usuale con riferimento alla specializzazione in medicina del lavoro.

È, quindi, possibile affermare il principio di diritto per cui l'autonomia organizzazione non ricorre laddove il contribuente, nello svolgimento dell'attività di medico, si avvalga dell'ausilio di terzi al solo fine di acquisire dati diagnostici indispensabili e strumentali. Tale posizione, a quanto ci consta, è espressa per la prima volta.

In pratica, i giudici di legittimità estendono al capitale c.d. "umano" quanto in passato già sostenuto in merito ai beni strumentali.

Ad esempio, secondo l'ordinanza 12.10.2016 n. 20610, la disponibilità, da parte di un medico specialista in oftalmologia, di beni strumentali anche costosi non è idonea a configurare il presupposto dell'autonomia organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti.

Per quanto non pacifica (cfr., in senso contrario, Cass. 17.10.2014 n. [21989](#) e 3.4.2012 n. [5320](#), che individuano, invece, nell'elevato valore delle attrezzature utilizzate un indice di autonoma organizzazione), tale impostazione appare condivisibile, in quanto tesa a verificare se i beni strumentali posseduti eccedano o meno quelli indispensabili per l'esercizio della specifica attività professionale. Qualora si tratti di beni che costituiscono la dotazione necessaria (è il caso, ad esempio, alle attrezzature di cui devono dotarsi i medici odontoiatri), il loro valore non dovrebbe assumere alcun rilievo ai fini della configurabilità, o meno, di un'autonoma organizzazione.

Attore facente parte di un trio comico

Con l'ordinanza 19.7.2023 n. [21338](#), la Corte di Cassazione ha considerato soggetto ad IRAP un attore, facente parte di un celebre trio comico, anche se privo di beni strumentali significativi, di dipendenti e collaboratori.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno confermato l'assoggettamento ad IRAP del contribuente (già deciso in sede di merito) sulla base di due circostanze.

Innanzitutto, nel corso del giudizio non è stata fornita la dimostrazione che la società agente dell'artista fosse, di fatto, "riferita ad altrui responsabilità ed interesse".

In assenza di tale prova, opera la "presunzione di senso comune", per cui un'organizzazione che si occupa in via permanente ed esclusiva dell'attività lavorativa di un soggetto non possa non dipendere, di fatto, da quest'ultimo e comunque ad esso e al suo interesse far capo. In altre parole, nel caso di specie la società agente è risultata non solo agevolatrice, ma decisiva e necessaria nella determinazione del reddito ottenuto

dal contribuente: secondo i giudici di legittimità, l'attività e il reddito di quest'ultimo non avrebbero avuto lo stesso sviluppo se fossero stati affidati alla sola sua personale capacità relazionale e organizzativa.

In secondo luogo, il contribuente ha per lo più svolto l'attività artistica con altri due attori, dando vita, per più di 25 anni, a un trio comico. In pratica, è stata di fatto esercitata un'attività produttiva in forma associata, originando una stabile associazione tra 3 artisti, con il conseguente assoggettamento ad imposta.

In passato, la stessa Cassazione, con l'ordinanza [13.12.2017](#) n. 29863, aveva invece ritenuto escluso da IRAP un attore che, nella propria attività, si avvaleva di una truccatrice occasionale e di due autori di testi.

Nello specifico, il ricorso del contribuente era stato accolto con rinvio, dal momento che, nelle proprie motivazioni, i giudici di merito (che avevano dato ragione all'Amministrazione finanziaria) non avevano adeguatamente chiarito se, negli anni oggetto di giudizio, l'artista fosse, o meno, il responsabile dell'organizzazione.

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2023 - "Medico del lavoro senza IRAP se si avvale di un audiometrista" - Fornero

Cass. 18.7.2023 n. 21027

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2023 - "Nessun rimborso IRAP all'attore responsabile della struttura"

- Fornero

Cass. 18.7.2023 n. 20859

Scheda n. 420.57 in Agg. 7/2018 - "Esclusione da IRAP dei professionisti e dei "piccoli" imprenditori" - Cissello

- Fornero

Guide Eutekne - Irap - "Autonoma organizzazione" - Valente G. - Fornero L.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Impatriati - Proroga per l'ulteriore quinquennio - Iscrizione all'AIRE (interrogazione parlamentare 19.7.2023 n. 5-01137)

Con risposta al *question time* n. [5-01137](#) del 19.7.2023, il MEF ha ribadito che, in considerazione del dettato normativo, possano accedere alla proroga del regime degli impatriati per un ulteriore quinquennio ([art. 16](#) del DLgs. 147/2015) i soggetti iscritti all'AIRE o i cittadini UE che abbiano trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultassero beneficiari dell'agevolazione.

Pertanto, secondo il MEF sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione coloro che, benché beneficiari al 31.12.2019 del regime speciale per i lavoratori impatriati, non sono stati iscritti all'AIRE o sono cittadini extra-comunitari.

Pregressa iscrizione all'AIRE

La formulazione dell'[art. 5](#) co. 2-bis del DL 34/2019 e del provv. Agenzia delle Entrate n. 60353/2021 in base alla quale, per i cittadini italiani, l'estensione risulterebbe condizionata all'iscrizione pregressa all'AIRE della persona è suscettibile di critiche alla luce del fatto che le Convenzioni internazionali, quale fonte sovraordinata, consentono di comprovare la residenza estera pregressa in base a canoni quali l'abitazione permanente e il centro degli interessi vitali. Gli stessi interroganti evidenziano come, ai fini dell'accesso al regime ordinario per i nuovi impatriati, l'iscrizione all'AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile ([art. 16](#) co. 5-ter del DLgs. 147/2015).

Ciò nonostante, la necessaria iscrizione all'AIRE è stata più volte confermata dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'estensione temporale del beneficio (cfr., da ultimo, risposta a interpello 3.6.2022 n. [321](#)), oltre che dalla risposta all'interrogazione parlamentare in commento.

Esclusione dei cittadini extra-comunitari

Risulta altresì eccessivamente legata al dato formale della norma l'impostazione per cui, stando al dettato normativo, il prolungamento del periodo agevolato sarebbe, altresì, precluso ai cittadini non comunitari (e, da quanto emerge dal testo di legge, ai cittadini degli Stati appartenenti allo SEE).

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. [172/2022](#), ha ammesso l'esercizio dell'opzione per la proroga da parte di un cittadino britannico in virtù del principio di non discriminazione di cui all'art. 12 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito del 24.1.2020.

Inoltre, l'art. 24 del citato Accordo, facendo esplicito richiamo al regolamento UE 492/2011 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione), garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

Tale divieto di discriminazione, evidenzia l'Agenzia, è coerente con quanto previsto, sul piano fiscale, all'art. 25, paragrafo 1, della Convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni secondo cui: "i nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione".

Mediante tale presa di posizione l'Agenzia sembra superare il limite per cui alcune normative agevolative sono riservate alle persone residenti in uno Stato membro dell'UE, fornendone un'interpretazione estensiva che, con riferimento alla circolazione dei lavoratori inglesi, trova fondamento in una norma specifica dell'accordo commerciale ma che, con riferimento a cittadini di uno Stato non comunitario con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, troverebbe fondamento nel principio di non discriminazione in essa contenuto.

In altre parole, la preclusione dovrebbe riguardare soltanto i cittadini extracomunitari che siano cittadini di uno Stato con cui non è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni ovvero di uno Stato con cui è in vigore una Convenzione non recante il principio di non discriminazione.

art. 16 DLgs. 14.9.2015 n. 147

Interrogazione parlamentare 19.7.2023 n. 5-01137

Il Sole - 24 Ore del 20.7.2023, p. 31 - "Proroga regime impatriati solo per gli iscritti all'Aire" -

Longo A. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Alberti P. - Corso L.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Diritti e doveri del lavoratore - Whistleblowing - Novità del DLgs. 10.3.2023 n. 24 - Linee guida ANAC - Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e l'esercizio del potere sanzionatorio

Sono state pubblicate sul sito *web* dell'ANAC le Linee guida in materia di *whistleblowing* nonché il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC, ciò in attuazione del DLgs. [24/2023](#).

Entrata in vigore ed efficacia del DLgs. 24/2023

Il DLgs. [24/2023](#) in materia di *whistleblowing* è entrato in vigore il 30.3.2023, ma, come anche indicato nella Parte Quarta delle Linee guida (rubricata "Il regime transitorio"), per consentire l'adeguamento alla nuova disciplina è previsto che le relative disposizioni producano effetti:

- dal 15.7.2023 per i soggetti del settore pubblico e per quelli del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249;
- dal 17.12.2023 per i soli soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249.

Fino a tale data, gli enti che hanno adottato un modello "231" continuano a gestire i canali di segnalazione secondo quanto precedentemente previsto.

Le Linee Guida e il nuovo Regolamento ANAC

Le nuove Linee guida sostituiscono quelle precedenti adottate dall'ANAC con delibera n. [469/2021](#) e sono efficaci dal 15.7.2023.

Le stesse forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni; su di esse l'ANAC si è riservato di adottare successivi atti di indirizzo.

Tra i relativi allegati risultano: l'elenco degli atti dell'UE e delle disposizioni attuative nazionali cui i soggetti del settore privato indicati all'[art. 2](#) co. 1 lett. q) n. 2 del DLgs. 24/2023 devono far riferimento ai fini dell'inclusione nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto;

- le istruzioni sulla trasmissione delle segnalazioni alla competente autorità ai sensi dell'[art. 8](#) co. 2 del DLgs. 24/2023;
- le istruzioni sulla relativa procedura di acquisizione.

Il Regolamento si concentra, invece, sulla gestione delle segnalazioni esterne e sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC.

Approfondimenti contenuti nelle Linee guida ANAC

All'interno delle Linee guida risultano consultabili n. 20 approfondimenti, tra cui:

- quello sul divieto di rinunce e transazioni previsto dall'[art. 22](#) del DLgs. 24/2023 (secondo cui sono vietate le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, su diritti e tutele previsti dal DLgs. [24/2023](#) salvo che siano effettuate in sede protetta).

- Si tratta di un principio innovativo volto a evitare che durante il rapporto di lavoro o prima della sua instaurazione o dopo il suo scioglimento vi siano rinunce a diritti e tutele disposte dalla nuova normativa al solo fine di conservare il posto di lavoro o essere assunti;
- l'approfondimento sulle condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni, secondo cui chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia deve aver agito sulla base di circostanze concrete allegare e di informazioni effettivamente acquisibili tali da far ragionevolmente ritenere che le informazioni sulle violazioni siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore. Tra le condizioni indicate rientra anche lo stretto collegamento tra segnalazione, divulgazione e denuncia e il comportamento, l'atto o l'omissione sfavorevole subito.

DLgs. 10.3.2023 n. 24

Delibera ANAC 12.7.2023 n. 311

Il Quotidiano del Commercialista del 18.7.2023 - "Pronte le regole ANAC sul whistleblowing" - Artusi -

Gianola Italia Oggi del 18.7.2023, p. 24 - "Due vie per le soffiare" - Vedana

Il Sole - 24 Ore del 18.7.2023, p. 34 - "Dall'Anticorruzione il faro sulle segnalazioni" -

Negri Guide Eutekne - Lavoro - "Whistleblowing" - Gianola G.

PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - Criteri per la concessione della CIGO - Interruzione o sospensione dell'attività lavorativa per temperature elevate \(messaggio INPS 20.7.2023 n. 2729\)](#)

Con il messaggio 20.7.2023 n. [2729](#), l'INPS ha ricordato che il datore di lavoro può richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria nei casi in cui la temperatura nei luoghi di lavoro superi i 35° centigradi.

Causale richiesta

Nell'intervento di prassi, l'Istituto previdenziale ricorda che in tali condizioni può essere invocata la causale di accesso denominata "eventi meteo", riconducibile alle ipotesi di cui all'[art. 11](#) del DLgs. 148/2015 e per la quale l'evento meteo sfavorevole è riferito appunto alle temperature elevate.

Nel merito, con il citato messaggio n. [2729/2023](#) l'INPS ha ricordato che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla L. [234/2021](#) (legge di bilancio 2022), il ricorso all'ammortizzatore sociale per "eventi meteo" è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Con l'occasione, si ricorda altresì che il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda disponga la sospensione delle lavorazioni qualora ravvisi possibili rischi o pericoli per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli derivanti da temperature eccessive nei luoghi di lavoro.

Modalità di determinazione delle temperature

L'Istituto previdenziale ha da tempo chiarito (circ. 1.8.2016 n. [139](#)) che per "temperature elevate" si intendono, in termini generali, quelle superiori a 35° centigradi.

Tuttavia, lo stesso INPS ha in seguito precisato (messaggio 3.5.2017 n. [1856](#)) che anche temperature inferiori a tale soglia possono determinare l'accoglimento della domanda di CIGO qualora entri in

considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. "percepita", che si determina nelle giornate caratterizzate da un elevato tasso di umidità, e per questo motivo più elevata rispetto a quella reale.

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

L'INPS ha poi ulteriormente definito e integrato i criteri di valutazione delle temperature elevate (messaggio 28.7.2022 n. [2999](#)), precisando che anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l'integrabilità della causale "evento meteo" per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi.

Si tratta, ad esempio, dei lavori di stesura del manto stradale o di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, ovvero delle lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportano l'utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore.

Possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso qualora non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Indicazioni operative

Per quanto concerne alcuni aspetti procedurali e operativi, è stato precisato (messaggio n. [2999/2022](#)) che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, è tenuto a indicare le giornate di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e a specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause riconducibili all'eccessivo calore che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività.

art. 11 DLgs. 14.9.2015 n. 148

Messaggio INPS 20.7.2023 n. 2729

Messaggio INPS 28.7.2022 n. 2999

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2023 - "CIGO per i luoghi di lavoro sottoposti a stress termico" -

Mamone

Italia Oggi del 21.7.2023, p. 33 - "Tutti protetti dal caldo torrido" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria" - Bonini P.

SETTORI PARTICOLARI

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 31.3.2023

SETTORI PARTICOLARI

COMMERCIO - Attività di vendita dei carburanti - Trasparenza dei prezzi - Nuova disciplina - Provvedimento attuativo

Con il presente DM sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti per autotrazione, introdotta dall'art. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 conv. L. 10.3.2023 n. 23, che prevede:

- l'obbligo di comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) i prezzi praticati da ogni singolo impianto;
- l'obbligo di esposizione nel punto vendita di un cartellone riportante i prezzi medi di riferimento elaborati dal suddetto Ministero.

Obbligo di comunicazione dei prezzi praticati

L'obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi di vendita dei carburanti

per autotrazione per uso civile, praticati al pubblico, sussiste:

- per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato;
- per ogni singolo impianto di distribuzione;

- in caso di vendita effettuata mediante modalità self service; qualora non sia presente e operativa tale forma di vendita, si fa riferimento alla vendita in modalità “servito”; se sono presenti entrambe, l’obbligo riguarda la modalità self service, restando facoltativa la comunicazione dei prezzi per la modalità “servito”.

La comunicazione deve essere effettuata, a decorrere dal 24.7.2023:

- all’apertura di un nuovo impianto;
- in caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata (anche se festivo);
- esclusivamente con modalità telematiche utilizzando, previa autenticazione, l’applicativo disponibile all’indirizzo Internet <https://carburanti.mise.gov.it>.

I prezzi devono essere indicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate.

I prezzi comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono pubblicati sul servizio telematico “Osservaprezzi carburanti”.

Elaborazione dei prezzi medi da parte del Ministero

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi applicati, elabora i dati e calcola la media aritmetica:

- su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita in impianti situati fuori della rete autostradale;
- su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.

A partire dall’1.8.2023, il Ministero provvede alla pubblicazione dei suddetti prezzi medi, al fine di renderli disponibili agli esercenti l’attività di vendita di carburante:

- in un’apposita sezione del proprio sito Internet (www.mimit.gov.it);
- con frequenza giornaliera, entro le ore 8.30.

Obbligo di esposizione di un cartellone riportante i prezzi medi

Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, a decorrere dall’1.8.2023 sono tenuti ad esporre nel proprio punto vendita i prezzi medi di riferimento pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita;
- mediante un apposito cartellone;
- assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.

Nel cartellone, i prezzi medi di riferimento devono essere esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso:

- gasolio (euro per litro);
- benzina (euro per litro);
- GPL (euro per litro);
- metano (euro per chilogrammo).

L’esposizione del cartellone deve essere all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità, utilizzando la dimensione minima dei caratteri pari a 12 cm di altezza (con la stessa dimensione devono essere indicate le cifre decimali fino alla terza).

Il cartellone che riporta i prezzi medi deve essere esposto:

- entro le 10.30, se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle 8.30, o nel caso di apertura 24 ore su 24;
- oppure entro le due ore successive all’apertura, se l’orario di apertura è successivo alle 8.30.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del DL 5/2023, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati e di esposizione del cartellone con i prezzi medi di riferimento, si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 2.000,00 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.

Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso in cui il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato al Ministero dal singolo impianto di distribuzione.

Sospensione dell'attività

Nel caso in cui la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a 30 giorni.

Decorrenza delle sanzioni

Le suddette sanzioni in caso di violazioni si applicano a decorrere dall'1.8.2023.